PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA

Bando 2025

Selezione di 2 stagisti per tirocinio formativo

presso la

Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di

Messina

È indetta la procedura per la selezione di 2 TIROCINANTI da immettere presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina per un periodo di tirocinio formativo della durata di diciotto mesi *(ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e succ. mod., da ultimo modificato dal D.lgs. 28 marzo 2024, n. 44).*

Le domande possono essere inoltrate sulla Piattaforma Tirocini del Ministero della Giustizia fino al **30 novembre 2025.**

I requisiti, le modalità di partecipazione al periodo di formazione, le facoltà connesse all'esito positivo del procedimento formativo, le modalità di presentazione della domanda sono indicati nel **BANDO**, reperibile nel sito www.pg.messina.giustizia.it.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA

N. 39 /2025 Reg. Decreti PG Prot. N. 163 /2025 int.

Oggetto: *Bando per tirocinio formativo alla Procura Generale della Repubblica di Messina ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e succ.mod., da ultimo modificato dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.*

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, dall' art. 50, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e da ultimo dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, e in particolare il comma 1, che, testualmente, prevede:

I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti (inciso aggiunto dal prefato D.lgs. n. 44/24), *in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi....*

Preso atto della disponibilità manifestata dai Sostituti Procuratori Generali dell'Ufficio;

DETERMINA

Di dare corso al bando allegato di ammissione alla formazione teorico-pratica del tirocinio in oggetto.

Messina, 29 settembre 2025

IL PROCURATORE GENERALE
Carlo Caponcello

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI DICIOTTO MESI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e succ.mod., da ultimo modificato dal D.Lgs 28 marzo 2024, n. 44

Ai sensi dell'art.73 del D.L. n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (convertito nella Legge n. 98 del 2013), e successive modifiche e integrazioni, **è indetta la selezione di n. 2 (due) stagisti da immettere alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina negli anni 2025-2026.**

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale o iscritti al medesimo corso ed abbiano superato tutti gli esami previsti;
b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter. secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.l2 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
c) abbiano riportato **una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;**
d) non abbiano compiuto trenta anni di età.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE

La domanda per la partecipazione allo stage può essere presentata, **entro e non oltre il 30 novembre 2025**, esclusivamente attraverso **la piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia** raggiungibile al seguente indirizzo:

https:// tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/

L'accesso alla piattaforma è consentito tramite SPID; per svolgere il tirocinio alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, occorre selezionare tale Ufficio Giudiziario al momento dell'inserimento della domanda.

Le indicazioni relative alla modalità di accesso e candidatura sono contenute nei manuali reperibili al medesimo indirizzo https:// tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, allegata alla domanda, potrà essere prodotta anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, muniti dei predetti requisiti, sarà data

preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media dei voti conseguiti negli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza a chi ha frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il Magistrato formatore.
Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno certificate dal Magistrato assegnatario sulla base delle attestazioni presentate dal tirocinante.
Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura Generale della Repubblica di Messina sarà della durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue.
Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'Ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98). "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi", fatto salvo quanto disposto dai comma 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, come introdotti dalla legge L 14/2014 di conversione con modifiche del DL 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle **borse di studio**; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis *e* ter del DL 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98) e successive modifiche e integrazioni.
Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Generale della Repubblica, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.
L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore cui sono affidati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il Tirocinante collaborerà con il Magistrato nei seguenti compiti:
Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;
Affiancamento alla Segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal Magistrato;
Redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici;
Elaborazione bozze di atti di impugnazione;
Partecipazione alle udienze e collaborazione nelle attività preparatorie;
Altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

Il Tirocinante ha, inoltre, i seguenti obblighi:
Svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
Partecipare agli incontri concordati con il Tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DELLO STAGE

Il Magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

ESITO POSITIVO DELLO STAGE

L'esito positivo dello stage è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a Giudice onorario di Tribunale e a Vice procuratore onorario.

Si dia la massima pubblicità del presente bando, si inserisca nel sito web dell'Ufficio e se ne dia comunicazione ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica del distretto, ai Consigli dell'Ordine Avvocati di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti, all'Università degli Studi di Messina, ai fini della diffusione nel distretto.

Messina, 29 settembre 2025

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA · MESSINA ·

IL PROCURATORE GENERALE
Carlo Caponcello